

Scheda sull'indennità per perdita di guadagno dei donatori di organi viventi in Svizzera

Edizione per i datori di lavoro in Svizzera

Dopo una donazione di organi da vivente, i donatori non possono lavorare per una media di 4 - 8 settimane. In singoli casi possono verificarsi anche periodi di inabilità al lavoro più lunghi, a seconda dell'andamento dell'operazione.

Secondo il diritto del lavoro svizzero, l'inabilità al lavoro occasionata dalla donazione di organi non è equiparata a una malattia in quanto si tratta di una libera decisione del donatore. I datori di lavoro, quindi, non sono obbligati a corrispondere un salario durante tali periodi di assenza.

Inoltre, l'articolo 14 della legge svizzera sui trapianti stabilisce che un donatore non deve subire svantaggi finanziari a causa della sua disponibilità a donare organi. Di conseguenza, nell'ambito di una donazione da vivente l'assicuratore malattia del ricevente è obbligato a garantire questo cosiddetto "indennizzo" del donatore.

Poiché la donazione di organi può essere pianificata almeno in parte, i donatori sono incoraggiati a pianificare il momento della donazione insieme al loro datore di lavoro così da causare il minor "danno" possibile al datore di lavoro. Tuttavia, quest'ultimo non è obbligato a esonerare il potenziale donatore allo scopo di effettuare la donazione.

Per quanto riguarda il risarcimento della perdita di guadagno del donatore a causa della donazione, ci sono 2 possibilità:

1. Il datore di lavoro concede al dipendente un congedo non retribuito per il periodo di inabilità al lavoro.

In questo caso, l'assicuratore malattia del ricevente verserà il salario perso direttamente al donatore. A tal fine, il donatore deve presentare le buste paga dei 6 precedenti la donazione.

2. Il datore di lavoro continua a corrispondere al dipendente il normale salario, compresi tutti i contributi previdenziali, anche durante il periodo di inabilità al lavoro derivante dalla donazione di organi.

In questo caso, l'assicuratore malattia del ricevente rimborsa al datore di lavoro tutti i costi salariali, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. A tal fine, il datore di lavoro deve presentare i relativi documenti salariali (libro paga e buste paga) per il periodo di inabilità al lavoro certificata da un medico.

Poiché in caso di congedo non retribuito (variante 1) possono verificarsi per il donatore di organi lacune previdenziali a causa della possibile interruzione delle assicurazioni sociali collegate al salario, si raccomanda vivamente di pagare l'intero salario al donatore (variante 2), anche durante il periodo di inabilità al lavoro dovuto alla donazione e di farsi poi rimborsare i costi salariali sostenuti.

L'indennità per perdita di guadagno a carico dell'assicurazione malattia del ricevente è limitata al salario massimo assicurabile ai sensi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (nel 2020: CHF 148'200.00).

Se il datore di lavoro incontra difficoltà a causa della donazione di organi programmata da un dipendente, la Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK) è a disposizione al fine di trovare una soluzione insieme.

Autore: SVK, Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia

Luogo, Data: Soletta, 1° marzo 2020